ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO

Polo Tecnologico "Di Sangro-Minuziano Alberti"

con convitto annesso all'ITAS

Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia

e-mail:*fgis03700v@istruzione.it – pec:* fgis03700v@pec.istruzione.itWeb:www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it

Tel0882 222860 Fax 0882 240971

C.F./P.IVA 03800890711 - *Codice Meccanografico***FGIS03700V**

Circolare n. 181

IISS "A.Minuziano - Di Sangro Alberti"
Prot. 0002624 del 27/03/2025
VII (Uscita)

AL PERSONALE DOCENTE
SEDE

OGGETTO : **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2024/25 – MOD. ES-E e MOD. ES-1**

IL MIM HA EMANATO LA CIRCOLARE PROT. 11942 DEL 24 MARZO 2025 RIGUARDANTE LA "FORMA-ZIONE DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO" CONCLUSIVI DEI CORSI DI ISTRUZIONE SE-CONDARIA DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/25.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, MODELLI ES-1, ES-E PRESENTATE DAGLI ASPIRANTI ALLA NOMINA NELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO, SARANNO TRASMESSE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO UNA ISTANZA ON LINE IN AMBIENTE POLIS.

3.b.b Personale scolastico in servizio

Scheda di partecipazione	Modello ES-E (Allegato 3); Modello ES-1(Allegato 4)
Modalità di presentazione	Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di componenti le commissioni dell'esame di Stato sono trasmesse tramite il Modello ES-1, esclusivamente *on line* nel portale POLIS- Istanze *on line*
Tempistica	La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi previsti) dei Modelli ES-1 dovrà avvenire, co-me riportato nell'Allegato 5 alla presente circolare a partire dal 25 marzo fino al giorno 09 aprile 2025.
Avvertenze	Si raccomanda un'attenta lettura delle istruzioni relati-ve alla compilazione del modello ES-1 e della relativa guida on line, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all'indicazione, nei casi previsti, del codice della materia, nonché all'indicazione dell'elenco completo delle sedi di ser-vizio dell'anno scolastico in corso e degli ultimi due anni. Ciò anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso.

2. Elenco dei presidenti di commissioni

Ai sensi dell'art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell' elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale :

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell' istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;

d) i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni

e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni

Le istanze di inclusione nell'elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l'allegato modello ES-E, esclusivamente *on line,* attraverso l'apposita funzione disponibile sull'applicazione POLIS- Istanze *on line,* secondo la tempistica riportata nell'allegato 5 alla presente circolare.

Il sistema *Istanze on line* trasmette agli interessati notifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema.

Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-I, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-l, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-I abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici scolastici regionali, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.

3.c Obblighi e facoltà del personale scolastico

3.c.a Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (Modello ES-1)

Sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di presidente:

- i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

3.c.b Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente (ModelloES-1)

Hanno facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di presidente:

1. I dirigenti scolastici in servizio preposti esclusivamente ad istituti statali del primo ciclo di istruzione;
2. I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato d'istituto stata le d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
3. I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza;
4. I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo,che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs 165/2001;
5. I docenti in servizio di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale
6. I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione

secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
8. i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni
9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni
10. Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso l'inoltro del Modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo :

a) Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n.183/2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
b) i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
c) I docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame;
d) I dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art.33 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e s.m.i.:
e) I docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall'articolo 4 del D.M. n.183/2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

3.c.c. Personale tenuto a presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (Modello ES-1)

Sono tenuti alla presentazione dell'istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato *(*compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico :

- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;
- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

- che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell'ultimo anno dei corsi di studio;
- che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli

3.c.d. Personale che ha facoltà di presentare l'istanza di nomina in qualità di commissario esterno (Modello ES-1)

Hanno la facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto

di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-l, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.:
a) ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all'esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all'esame di Stato;
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della I. n. 104 del 1992;
e)i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Si evidenzia che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno, può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.
Si sottolinea la necessità di una attenta verifica da parte degli uffici competenti dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, secondo quanto già in precedenza ribadito, anche ai fini della responsabilità in ordine alle domande confermate

3.d.b.d Personale non utilizzato nelle operazioni di esame

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2025, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
I dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse

Allegati : Circolare n. 11942 del 24.03.2025

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Campagna
f.to digitalmente